

AI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Ascoli Piceno

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ASCOLI PICENO
21. LUG 2011
SEGRETARIA PENALE

ATTO di DENUNCIA QUERELA

Il sottoscritto Emidio Orsini, parte civile nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. - [REDACTED] G.I.P., intende proporre **denuncia e querela** nei confronti del [REDACTED] Perito [REDACTED] del Tribunale di Ascoli Piceno, in quanto i molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati (ivi compresi i documenti allegati come parte integrante il presente atto) fanno ritenere a chi scrive di essere stato e di essere vittima di fatti di reato lesivi del patrimonio e della libertà morale. Essi si sarebbero manifestati mediante **l'esercizio distorto e strumentale della propria funzione in quanto il Perito [REDACTED], abusando dell'incarico conferitogli dal [REDACTED] del Tribunale di Ascoli Piceno, avrebbe fondato la ricostruzione contabile della Perizia su un falso capitale, consapevole di violare le leggi dello Stato.**

La perizia in questione è stata depositata in data [REDACTED] (All. 1), ed ha come oggetto la verifica del superamento del tasso soglia dei c/c bancari presso la Banca [REDACTED], intestati alla [REDACTED], - si allegano copie dei verbali udienza di nomina del [REDACTED] e di giuramento del [REDACTED] (All. 2 e 3).

Dagli ultimi riscontri assunti nelle scorse settimane, emerge senza alcun dubbio l'azione dolosa laddove, a giudizio di chi scrive, detto Perito avrebbe **omesso, di evidenziare il seguente elemento sostanziale** ai fini dell'accertamento contabile :

- il capitale sul quale ha fondato la perizia è FALSO, essendo il risultato dell'applicazione di clausole contrattuali rese NULLE dalla legge 154/92 (All. 4) poi trasfusa nel D.Lgs. 385/93 (All. 5).

Con la conseguenza che l'usura è stata praticata già solo con la violazione di dette leggi, anche prescindendo dal computo delle C.M.S. e degli interessi anatocistici .

Non si sta discutendo di errore nel metodo di calcolo, anch'esso censurabile, in quanto affrancato da ogni arresto giurisprudenziale, ma della **omissione di un elemento essenziale, che ha di fatto alterato**

il risultato della perizia, condizionando irrimediabilmente, la valutazione del Giudice.

In sintesi il [REDACTED] avrebbe spacciato per vero, un capitale negativo, fornitogli dai banchieri indagati, che sapeva essere falso avendo in mano il contratto affetto da clausole nulle, e su di esso ha fondato la ricostruzione contabile per l'individuazione del supero dei tassi soglia.

Poi, per discolarsi, ha affermato di aver assunto il capitale offertogli dagli indagati **"...per conformarsi alla volontà del G.U.P. ..."** (Cfr. Pag. 38 della perizia) .

Appare di agevole constatazione come, qualora avesse fondato la perizia sul saldo VERO, cioè quello attivo, sarebbe emerso che i tassi a debito applicati dalla Banca [REDACTED] sarebbero risultati **"...infinitamente elevati e comunque superiori al tasso soglia."** (Cfr. Pag. 23 della perizia).

Sempre il Perito, nel tentativo di scagionarsi, avrebbe di fatto accusato il Giudice [REDACTED] il quale, a Suo dire, gli avrebbe **"...tacitamente confermato che il saldo d'apertura, come sopra si è detto, deve essere quello dell'estratto conto..."** (Cfr. Pag. 22 della perizia). Ma, dette giustificazioni, non lo assolvono dalle oggettive responsabilità.

In pratica, VIOLANDO le chiare leggi bancarie, il [REDACTED] ha di fatto offerto al [REDACTED] la possibilità di scrivere la sentenza di proscioglimento degli indagati, depositata il [REDACTED], n. [REDACTED] (All. 6).

Ma veniamo ai fatti :

Come detto, in data [REDACTED] il [REDACTED] dispose di procedere mediante incidente probatorio. Per l'accertamento del supero del tasso soglia usurario, nominò il Perito nella persona del [REDACTED] ed enunciò il quesito sul quale svolgere la perizia (Cfr. ALL. 2 e 3).

Il Giudice [REDACTED], invero, all'udienza del [REDACTED], aggiunse verbalmente che: **"...anche se non lo scriviamo, la ricostruzione contabile va necessariamente eseguita tenendo conto dell'intero rapporto contrattuale..."** .

Invero, il quesito non ha indicato da quale capitale far partire i conteggi, in quanto l'unico capitale veridico è quello derivante dalla ricostruzione del corretto dare avere tra le parti che tenga conto del contratto in essere .

Dai documenti agli atti di causa emerge che il contratto in mano al Perito (All. 7) , tra la [REDACTED] l. e la Banca [REDACTED] (già [REDACTED]), è riferito a norme "uso piazza" rese nulle dalla Legge 154/92, art. 4 e 5, poi trasfusa nel Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93, art. 117, e che detto contratto non fu mai rinegoziato dalla Banca, con la conseguenza che il saldo negativo di Lire [REDACTED], al 31.03.1997, era totalmente FALSO.

Tutto ciò era di agevole riscontro per il Perito il quale, come detto, aveva il contratto in mano e, sul punto, aveva anche interpellato il Dott. [REDACTED] (Cfr. pag. 22 della perizia -nota7) . Oltretutto, la perizia eseguita dal dott. [REDACTED], di cui si allega stralcio (All. 8), nella causa n. [REDACTED] pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno, avente ad oggetto la stessa Banca, il medesimo contratto e conto corrente, intestato alla [REDACTED], ha accertato, appunto, che detto contratto "uso piazza" non fu mai rinegoziato e che la [REDACTED], alla 31.03.1997 era addirittura creditrice della Banca, per un importo di € [REDACTED]

In ogni atto depositato al [REDACTED] e ad ogni incontro peritale tali fatti e circostanze sono sempre stati riprodotti al Perito [REDACTED] il quale, utilizzando strumentalmente la propria funzione, non ne ha mai voluto tener conto in quanto, come si dirà appresso, "perché questa era la volontà del GUP, a Suo dire - si allegano: il verbale della 1^a riunione peritale del [REDACTED] (All. 9), della 2^a del [REDACTED] (All. 10), della 3^a del [REDACTED] (All. 11) comprensiva della relazione depositata in quella sede dallo scrivente (All. 12) nonché la chiara memoria depositata il [REDACTED] per l'udienza del [REDACTED] (All. 13) .

Uniformarsi a quanto stabilito dalle leggi bancarie, dovrebbe essere un dato pacifico e di elementare comprensione anche per i professionisti contabili, ma il [REDACTED] non ha mai voluto assumere il contratto vigente tra le parti, come unico ed essenziale elemento dal quale muovere per una veridica ricostruzione peritale, e tanto avrebbe fatto, violando la legge, per "...conformarsi alla volontà del [REDACTED].." .

Si pongono in evidenza le Sue dichiarazioni trascritte nel verbale della riunione peritale del [REDACTED] (Cfr. ALL. 11):

"...In riferimento all'istanza di [REDACTED] ed Orsini al Dott. [REDACTED] del [REDACTED] (prodotta con mail del [REDACTED]) con la quale si chiedeva al [REDACTED] di impartire al Perito diverse direttive, il Perito [REDACTED] fa presente di non avere ricevuto dal [REDACTED] direttiva alcuna e pertanto di proseguire come in precedenza dichiarato in stretta osservanza dei quesiti che gli sono stati formulati per iscritto..." .

Si ribadisce che i quesiti che gli sono stati formulati per iscritto non individuano il capitale dal quale partire per la ricostruzione contabile.

Dunque, il perito, pur avendo in mano un contratto "uso piazza", quindi affetto da nullità insanabile ed imprescrittibile, violando consapevolmente la legge, ha fondato la ricostruzione contabile sull'estratto conto offertogli dagli imputati (All. 14) ed ha preso per buono il saldo passivo, quindi falso, solo per conformarsi, a suo dire, alla volontà del [REDACTED]

Ha poi giustificato il proprio illegittimo operato affermando, testualmente: **"...Il [REDACTED] su espressa richiesta del sottoscritto, ha però tacitamente confermato che il saldo d'apertura, come sopra si è detto, deve essere quello dell'estratto conto..."** (Cfr. pag. 22, co. 4.2).

Ma, ancora e di più, a pagina 38, rispondendo alle ennesime osservazioni del Dott. [REDACTED] (CTP Orsini) che chiedeva di effettuare i conteggi partendo dalla «esatta impostazione contabile» il Perito si è ulteriormente giustifico affermando che Lui: **"...non solo si è conformato alla volontà del [REDACTED] espressamente interpellato a riguardo (all. 5), ma alle pagine 22 e 23 ha evidenziato i risultati che discenderebbero da un saldo apertura attivo pari ad € [REDACTED] (che sconta per l'appunto l'effetto anatocistico pregresso) in luogo di un saldo passivo, come da estratto conto, pari ad € [REDACTED]"**.

Il dolo del Perito [REDACTED] emerge con imperiosa evidenza, a giudizio di chi scrive, laddove, tratteggiandosi consulente di parte -degli imputati- piuttosto che Perito del Tribunale:

- ha dapprima ignorato che il contratto tra le parti, CHE, si ripete, AVEVA IN MANO, fosse affetto, come detto, ope legis da nullità insanabile ed

ha quindi "consapevolmente" fondato la propria perizia su un capitale falso, concludendo che i superi del tasso soglia non esistono;

- Poi, ma solo per "...ragioni di completezza espositiva...", si è così testualmente espresso "... qualora si volesse muovere, ... da un saldo apertura della banca non già passivo pari ad € [REDACTED] ma attivo (e pari ad € [REDACTED]) secondo i criteri ricostruttivi effettuati dal CTU Dr. [REDACTED]..." - che sono da ritenere gli unici legittimi e veridici e in quanto tali gli unici adottabili nel caso di specie - "...ne discenderebbe che, nel periodo 01.04.1997 - 30.06.2004, la [REDACTED] HA SEMPRE SUPERATO IL TASSO SOGLIA..." .

Alla luce dei dati illustrati risulta preclusa ogni possibilità di esclusione del dolo.

Risulta infatti, a giudizio di chi scrive, razionalmente esclusa ogni possibilità che detto Perito non conoscesse compiutamente la insussistenza *ope legis* del saldo negativo ammannito nell'estratto conto della Banca.

La falsità di detto saldo è infatti statuita dal chiaro dettato normativo di cui al TUB -D. Lgs. 385/93- la cui chiarezza esclude la plausibile possibilità di qualsivoglia tipologia di errore sul punto .

Invero, le giustificazioni ammannite dimostrano, a giudizio di chi scrive, come il Perito sapesse che il capitale negativo dell'estratto conto al 01.04.1997 posto a base della ricostruzione contabile, era in realtà non dovuto e pertanto, per definizione, che adottandolo ciononostante, per determinare il tasso di interesse, commettesse un reato .

Tanto era di elementare deduzione che al Dott. [REDACTED], per ricostruire esattamente e legittimamente il rapporto di conto corrente tra la [REDACTED] e la Banca [REDACTED], è bastato semplicemente applicare la legge 154/1992, art. 4 co. 3, art. 5 ed art. 7 (Cfr. ALL. 6), ripresa dal D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), art. 117 e segg. (Cfr. ALL. 7), depurandolo perciò di tutti quegli interessi, spese e commissioni che, per dette leggi hanno considerato non apposte, giusta anche quanto statuito dalla Corte Cost. n. 204 del 27.6.1997, relativamente ai rapporti sorti anteriormente a detta novella, ma ancora in vita.

Tanto il Perito non poteva non conoscere. Il Testo Unico Bancario è infatti, per un Perito del Tribunale, l'equipollente del Codice Penale e del relativo

codice di rito per un Giudice penale .

Così è, a meno di non voler assumere che il Perito non dovesse conoscere la legge bancaria e non dovesse accertare la nullità delle clausole del contratto intercorrente tra le parti .

Basta invero detta pacifica emergenza a determinare *ope legis* la inesistenza del debito della Orsini S.r.l. ammannito dalla Banca nell'estratto conto .

Se tutto ciò è vero, com'è vero, è impossibile sostenere che il "Perito del Giudice", cioè la persona considerata dal Tribunale il massimo esperto in materia bancaria, non sappia che il rapporto tra due parti è determinato da un contratto e che quest'ultimo è affetto da clausole nulle, perché questa è una constatazione di elementare comprensione.

E' egualmente impossibile sostenere che la stessa predetta qualificatissima persona possa ritenere che, poiché il Giudice gli avrebbe confermato di fondare la ricostruzione contabile sull'estratto conto offertogli dagli Imputati, ciò lo avrebbe scagionato da ogni responsabilità sul punto.

Non è razionalmente possibile, infatti, in presenza di chiare Leggi dello Stato che dispongono che **«Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati ...»**, il "Perito" del Tribunale possa violare la legge sostenendo che, poiché **"...Il GUP, su espressa richiesta del sottoscritto, ha però tacitamente confermato che il saldo d'apertura, come sopra si è detto, deve essere quello dell'estratto conto..."** ¹⁰ Fondato quindi la propria ricostruzione contabile su un capitale FALSO, prodotto in violazione col chiaro dettato della legge.

Una cosa è certa: quando il legislatore nella legge del 1992, trasfusa nel testo Unico bancario del 1993, rese nulle e da considerare non apposte le clausole "uso piazza" nella determinazione dei tassi di interesse, le parole "nulle" e "non apposte" non furono adoperate a caso o in senso generico!

I comportamenti posti in essere dal Perito, a giudizio di chi scrive, non sono riconducibili al mero compiacere del sistema bancario, ma fanno emergere il

sospetto che possa essere stato in combutta con taluni o tutti gli imputati del procedimento.

Non è da sottacere il fatto che tra gli imputati, sono presenti [REDACTED] ed altri soggetti che hanno ricoperto e ricoprono attualmente importanti incarichi presso l'ABI e/o società collegate agli Istituti di Credito e che, quindi, detengono un potere economico e di condizionamento potentissimo .

E' UN FATTO, a parere di chi scrive, CHE IL GIUDIZIO FINALE DEL GIUDICE RISULTA ESSERE STATO CONDIZIONATO IN MANIERA DETERMINANTE DALLA FALSA PERIZIA ESEGUITA DAL [REDACTED]

Né l'essersi "conformato alle volontà del Giudice" può trovare una sponda sulla quale sostenere una qualche attenuante sulla legge penale .

Semmai pone interrogativi sull'operato del Giudice e sulla propria certezza d'impunità.

In materia di abuso in atti d'ufficio, con riferimento alla nuova formulazione della disposizione, quanto all'elemento soggettivo, non è più richiesto il dolo specifico del fine di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno, ma occorre semplicemente il dolo generico, quale consapevolezza e volontà di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno. Sul punto si produce il parere del Dott. Umberto G. Zingales, Consigliere della Corte Costituzionale (All. 15).

Tanto premesso, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di vari reati, **sporgo con il presente atto formale**

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti del [REDACTED] e di chiunque abbia posto in essere e/o comunque concorso a porre in essere i fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie sopraesposta e riferibili a **violazioni dei doveri professionali previsti dal codice penale.**

Chiedo la punizione ai sensi di legge di tutti coloro che ne risultassero essere i responsabili.

Con espressa riserva di costituirmi parte civile, e di richiedere la citazione di eventuali responsabili civili .

Chiedo di essere informato ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in cui la S.V. volesse richiedere la proroga delle indagini preliminari o l'archiviazione della presente denuncia-querela, nonché nel caso di eventuale definizione del procedimento per decreto.

Allego :

- 1) Copia Perizia [REDACTED]
- 2) Verbale Udienza di nomina del [REDACTED]
- 3) Verbale del giuramento del Perito [REDACTED]
- 4) Legge 154/92;
- 5) Stralcio D.Lgs. 385/93;
- 6) Sentenza di proscioglimento degli indagati;
- 7) Contratto "uso piazza" tra Orsini S.r.l. e Banca [REDACTED]
- 8) Stralcio perizia CTU dott. [REDACTED]
- 9) Verbale 1^ riunione peritale del [REDACTED]
- 10) Verbale 2^ riunione peritale del [REDACTED]
- 11) Verbale 3^ riunione peritale del [REDACTED]
- 12) Relazione Orsini allegata al verbale della 3^ riunione peritale;
- 13) Memoria depositata all'udienza il [REDACTED] per l'udienza del [REDACTED]
- 14) Estratto conto Banca [REDACTED]
- 15) parere del Dott. Umberto G. Zingales, Consigliere della Corte Costituzionale.

Ascoli Piceno, lì 13.07.2011

In fede,

ORSINI Emidio

